



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

**definitiva** nella causa civile n. 3560/2024 R.G. promossa  
da

G  
, rinunciante al mandato);

(avv.

- ATTORE

contro

M S H S.P.A.

(avv. );

- CONVENUTA

\* \* \*

Oggetto del processo: opposizione a precetto

\* \* \*

Per l'**attore**:

come da prima memoria integrativa depositata il 22 luglio 2024, ultimo atto difensivo dell'attore:

«Il Tribunale di Bologna adito voglia

- disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato;

- nel merito e in via principale: dichiarare non dovute le somme indicate di cui all'atto di precetto in quanto la causa estintiva deve ritenersi maturata prima della sentenza di primo grado con contestuale revoca delle statuizioni civili in essa contenute.

- in ogni caso: con condanna alle spese e competenze in giudizio».

Per la **convenuta**:

come da verbale, con richiamo alla comparsa di risposta.

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

- in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia del precetto e - nella denegata ipotesi in cui l'organo giudicante la dovesse ritenere proposta - del titolo esecutivo, non sussistendone i presupposti;

- in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'opposizione avversaria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;



**PDF Eraser Free**

- in via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si allegano e producono i seguenti:

atti

• atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., notificato in data 12 marzo 2024

documenti

• sentenza n. 1125/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 6 maggio 2019;

• sentenza n. 1975/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 22 settembre 2020.

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge».

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.

Viene in decisione, all'esito di istruttoria svoltasi con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'**opposizione a precetto** proposta da **G** con citazione notificata il 12 marzo 2024 alla società **M S H s.p.a.**, costituitasi l'11 giugno 2024.

L'atto di precetto opposto, notificato il 24 febbraio 2024, reca intimazione di pagare la complessiva somma di **euro 379.794,44**, oltre interessi successivi al 1 febbraio 2024, imposta di registro atti giudiziari, spese di notifica e successive occorrente.

2.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa noti alle parti.

3.

Era auspicabile una soluzione amichevole.

4.

Con atto depositato il 19 agosto 2024 il difensore dell'opponente ha dichiarato di aver rinunciato al mandato.

L'attore non ha nominato altro difensore in sostituzione di quello che ha rinunciato al mandato.

La convenuta non ha depositato memorie integrative.

Alla prima udienza di trattazione 24 ottobre 2024, comparso il solo difensore della convenuta, si è svolta la discussione orale.

5.

L'attore ha instaurato il giudizio con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Come pacifico in atti e comunque documentalmente provato, l'atto di precetto qui opposto è stato notificato sulla base di titolo esecutivo, o meglio titoli esecutivi, di formazione giudiziale.



Si tratta, in primo luogo, di una sentenza pronunciata in sede penale recante condanna, provvisoriamente esecutiva *ex lege*, al pagamento della provvisoria *ex art.* 539, comma 2, c.p.c. e condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (artt. 538 – 541 c.p.c.).

Anche il giudice d'appello, pur avendo dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, ha condannato l'odierno opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

Le due sentenze penali sono state notificate all'odierno opponente unitamente all'atto di precetto.

Con sentenza 6 – 13 maggio 2019 n. 1125 il Tribunale di Bergamo, affermata la responsabilità penale dell'odierno opponente in relazione a fattispecie di truffa aggravata continuata e pronunciata condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa (la pena base è stata calcolata sull'ultima truffa in ordine cronologico, perché la più grave), aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della costituita parte civile, ossia l'odierna opposta M S H s.p.a. (già I H s.p.a., società che aveva a sua volta incorporato per fusione l'originaria persona offesa I E R s.r.l.), oltre al pagamento delle spese processuali, e aveva assegnato alla parte civile *ex art.* 539, comma 2, c.p.p. una provvisoria di euro 342.897,50 in relazione al danno emergente ritenuto già provato.

Con sentenza 22 settembre – 15 ottobre 2020, n. 1975, la Corte d'appello di Brescia, dichiarata – su concorde richiesta di tutte le parti – l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e ciò sul presupposto dell'implicita disapplicazione della recidiva ad opera del giudice di primo grado e dell'omessa impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo sul punto da parte del pubblico ministero, ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di impugnazione.

A tal proposito, la Corte d'appello di Brescia ha richiamato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il giudice dell'impugnazione, anche se dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, deve comunque, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., esaminare il fondamento della già proposta ed ancora pendente azione civile nel processo penale (a pagina 12 della sentenza di appello è riportato il passaggio di una decisione di legittimità, di cui non sono però indicati gli estremi).

A quanto risulta dall'attestazione di cancelleria allegata alla copia della sentenza prodotta dall'opposta come doc. 2 (e già notificata all'odierno attore unitamente all'atto di precetto), la decisione della Corte d'appello di Brescia non è stata impugnata ed è divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2020. Sul punto nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, che pure in data 22 luglio 2024 aveva depositato la prima memoria integrativa *ex art.* 171-*quater* c.p.c.

## 6.

Sostiene l'opponente che, «*per effetto della mancata valutazione di cui all'art. 99, comma 4, c.p.c. [rectius, c.p., n.d.r.], da parte del Tribunale di Bergamo*», il reato contestato si è estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado e che dunque, avendo il giudice di appello dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato «*sul presupposto, implicito, che la causa di estinzione era maturata anteriormente alla stessa*



**PDF Eraser Free**

pronuncia di primo grado», «si deve ritenere l'avvenuta revoca delle statuizioni civili in capo al sig. M , atteso il fatto che il reato ascrittogli era estinto prima dell'emissione della sentenza di primo grado».

Secondo l'opponente, «dovendosi ritenere la prescrizione intervenuta già nel corso del giudizio davanti al tribunale di Bergamo, le statuizioni civili in essa contenute devono intendersi come inefficaci».

L'opponente afferma che il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei e che il *dies a quo* va individuato nella data (28 dicembre 2011) di stipula del primo dei contratti menzionati nel capo di imputazione.

**7.**

Obietta l'opposta che, trattandosi di reato continuato, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 158, comma 2, c.p.), ossia dal 17 maggio 2012, e che in ogni caso, anche a voler considerare quale *dies a quo* il 28 dicembre 2011, ossia la data della prima truffa, al momento del deposito della sentenza di primo grado (13 maggio 2019) il termine di prescrizione non era ancora maturato.

Osserva altresì l'opposta che se l'opponente avesse ritenuto errata la decisione della Corte d'appello di Brescia nel punto in cui, dichiarata la prescrizione, sono state confermate le statuizioni civili, allora avrebbe dovuto impugnare la sentenza con ricorso per cassazione.

**8.**

L'opposizione a precetto non può essere accolta.

Il precetto è stato notificato sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale.

In tale ipotesi, l'opposizione a precetto, volta a contestare il diritto ad agire in via esecutiva, può essere proposta solo sulla base di un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo (fra le tante, v. **Cass., sez. III, ord. 22 marzo 2023, n. 8220**, par. 5.3.).

Ciò vale anche nel caso di statuizione civile di condanna provvisoriamente esecutiva contenuta in una sentenza penale (artt. 538 – 541 c.p.p.; cfr. **Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6895**; sulla possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo di condanna al pagamento della provvisoria, v. **Cass., sez. III, 9 marzo 2017, n. 6022**) e ancor più nel caso di specie, in quanto la decisione della Corte di appello di Brescia è divenuta irrevocabile e la condanna generica al risarcimento del danno è coperta dal giudicato, il che preclude ogni riesame, per contro invocato dall'opponente, circa l'applicabilità o meno dell'art. 578 c.p.p. ed i riflessi della prescrizione del reato sulla decisione relativa ai soli effetti civili (in generale, cfr. anche **Cass., sez. III, ord. 23 gennaio 2023, n. 1942**, secondo cui il titolo esecutivo non è suscettibile di integrazione, tanto meno extratestuale, «quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo»).

E' vero che la condanna generica al risarcimento del danno si risolve nel mero accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità (materiale) tra questo ed il pregiudizio lamentato (fra le altre, v. **Cass., sez. III, ord. 7 novembre 2023, n. 30992**; **Cass., sez. III, ord. 2 agosto 2022, n. 23960**; **Cass., sez. III, ord. 5 maggio 2020, n. 8477**; **Cass., sez. III, ord. 14 febbraio 2019, n. 4318**) e che la condanna alla



provvisoria non passa in giudicato, ma tali profili sono estranei all'oggetto del presente giudizio quale delimitato dall'unico motivo di opposizione a precetto.

La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva *ex lege* (art. 540, comma 2, c.p.p.).

Si è formato il giudicato sulla condanna al pagamento delle spese processuali, in entrambi i gradi di giudizio, in favore della parte civile, subordinata all'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno (art. 541, comma 1, c.p.p.; cfr. **Cass. pen., sez. II, 2 – 16 luglio 2024, n. 28558**, secondo cui il giudice di primo grado non può pronunciare condanna alle spese in favore della costituita parte civile se dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, mentre si applica l'art. 578 c.p.p. in caso di sopravvenuta prescrizione nel corso del giudizio di appello o di cassazione qualora l'effetto della pronuncia di condanna sulle statuizioni validamente emessa sia mantenuto in sede di appello – come avvenuto nel caso ora in esame - o in sede di legittimità).

Pertanto, non è questa la sede in cui discutere, come invece vorrebbe l'opponente, dell'art. 578 c.p.p. e della correttezza o meno della decisione assunta dalla Corte d'appello di Brescia al fine di stabilire se, nel caso di specie, la prescrizione del reato fosse maturata prima o dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e se le statuizioni civili fossero da revocare o meno (cfr. **Cass., sez. un. penali, 28 aprile – 19 ottobre 2022, n. 39614**; sul tema della estinzione del reato per prescrizione e degli effetti della sentenza penale nel giudizio civile, v. **Cass., sez. VI-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12973**).

Il giudice di secondo grado ha espressamente confermato, sia in motivazione che nel dispositivo, la decisione di primo grado sulle questioni civili, condannando altresì l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, e l'opposizione a precetto oggetto del presente giudizio non può certo valere, né come tale è stata presentata dall'attore, quale mezzo di impugnazione della sentenza penale della corte bresciana.

L'odierno opponente non ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia in ordine alla espressa conferma delle statuizioni civili adottate dal Tribunale di Bergamo e alla condanna delle spese processuali relative al grado di appello (cfr. anche l'art. 612 c.p.p.; **Cass. pen., sez. I, sentenza n. 4908 del 19 dicembre 2012, depositata il 31 gennaio 2013**, secondo cui la Corte di cassazione ha sì il potere di sospendere ai sensi ex art. 612 cp.p. l'esecuzione della condanna civile, ma non anche la parte inerente al ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile): dunque, l'opposizione a precetto va respinta perché fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva (cfr. anche **Cass., sez. III, ord. 19 dicembre 2022, n. 37138**).

9

In conclusione, infondato l'unico motivo dedotto dall'attore, l'opposizione a precetto va respinta.

10.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo altresì allo svolgimento del processo.

**P.Q.M.**



**PDF Eraser Free**

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** l'opposizione a precetto proposta da G M contro M S  
H s.p.a.;
- **condanna** G a pagare a M S H s.p.a. le spese processuali liquidate in euro 14.170,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 28 ottobre 2024

Il giudice  
Antonio Costanzo

